La Voce del PVC

PVC FORUM ITALIA
CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC

Numero 551, 23 gennaio 2018

Chiarimenti sull'applicazione dei criteri minimi ambientali per l'edilizia

E' stata pubblicata sul sito del MATTM una nota di chiarimento su alcuni punti dei "Criteri ambientali minimi per l'edilizia" che sono stati adottati con DM 11 ottobre 2017 (pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017) nella versione del 15/12/2017.

E' possibile leggere il documento nella sua interezza tramite il seguente link: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/quesiti_CAM_edilizia9.pdf

Di seguito riportiamo due tra i chiarimenti dati che, a nostro avviso sono di maggior interesse per la filiera del PVC:

Criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

D: *Il contenuto di materia recuperata o riciclata deve essere pari ad almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati. "per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute al cap.2.4.2". Le percentuali contenute nei sottopunti sui singoli materiali di cui al punto 2.4.2 sono però generalmente minori di quel 15% imposto in premessa (cls-percentuale minimo di riciclato 5% sul totale, laterizi 10%- per il legno non sono richieste percentuali minime..etc.)- quindi applicando le singole percentuali imposte o non applicandole (vedi il caso del legno), calcolando i pesi e le % relative di riciclato, non si arriva ad ottenere quel 15% richiesto. Non risulta chiaro quindi se basta attenersi alle percentuali contenute al cap.2.4.2 come scritto al 3° capoverso, o se nel complessivo dei calcoli devo ottenere comunque almeno il 15% di materia riciclata, come scritto al primo capoverso, il che farebbe alzare tutte le percentuali rispetto a quanto stabilito ai successivi sottopunti.*

R: Per i materiali di cui al cap. 2.4.2 si applicano le percentuali indicate nei relativi paragrafi 2.4.2.1 e seguenti. Per altri materiali (se ce ne sono nel progetto) si fa la somma dei relativi pesi e si calcola il 15% ai sensi del 2.4.1.2. Questo 15 % può essere costituito anche dal differente contributo dato dai diversi materiali considerati. Se così non si riesce ad arrivare al 15% di riciclato complessivo, lo si riporta nella relazione tecnica-illustrativa. Se, invece, non ci sono materiali diversi da quelli indicati ai paragrafi 2.4.2.1 e seguenti, restano le percentuali più basse ivi indicate.

Criterio 2.4.1.3 Sostanze pericolose

D: *Nel criterio è riportato che nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): (segue elenco frasi di rischio). Ma le frasi di rischio riportate non sono tutte quelle pericolose previste dal regolamento, come mai?*

R*:* E' stata fatta una scelta tra tutte le frasi di rischio riportando solo quelle che si è ritenuto necessario citare. D: In quali casi devono essere effettuati i rapporti di prova previsti per la verifica del punto 1? R: Solo nel caso in cui nelle componenti, parti o materiali usati vengano aggiunti intenzionalmente gli additivi di cui al punto 1. Tale condizione può essere desunta dalla documentazione già richiesta per i successivi punti 2 e 3.